OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICHE AL PDL N. 35

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 ottobre 2009, n.22 disciplina del Consiglio delle autonomie Locali della Lombardia ai sensi dell'Art. 54 dello Statuto d'Autonomia"

UNIONE
PROVINCE LOMBARDE

LA CASA DEI COMUNI
anci
LOMBARDIA

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 OTTOBRE 2009, N. 22 "DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART.34 DELLO STATUTO D'AUTONOMIA"

PREMESSA

ANCI Lombardia condivide sostanzialmente la proposta del Consiglio Regionale per una nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali in quanto ritenuta necessaria per dotare la Regione di un Organo ugualmente rappresentativo ma dal funzionamento più organico alle necessità di procedimenti semplificati e efficaci.
Tuttavia, si rilevano alcune criticità nella composizione del CAL e nel suo funzionamento, che sono state tradotte in proposte integrative, al fine di rendere possibile la sua operatività in tempi utili per il rilascio di pareri di propria competenza.
Anci Lombardia ritiene indispensabile che all'interno della composizione del CAL siano presenti i Sindaci dei Comuni Capoluoghi e una rappresentanza dei Sindaci dei piccoli Comuni, così come proposto a margine dell'art. 2.
Si evidenzia, inoltre, la proposta emendativa all'art. 11 co.3, affinché il CAL possa affrontare adeguatamente le materie e le normative che hanno rilevanza sugli Enti locali. Relativamente all'art.11 *bis* si precisa come il passaggio del parere obbligatorio sull'autonomia differenziata ex art 116 comma 3 Cost non possa e non debba esaurire la consultazione degli Enti locali, per quanto previsto nell'Intesa firmata con lo Stato in data 28 febbraio 2018.
Infine è utile inserire nell'art 11 bis un comma che preveda una partecipazione del CAL, nel processo valutativo sulla fattualità dell'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali sulle materie dell'autonomia differenziata.

UNIONE
PROVINCE LOMBARDE

LA CASA DEI COMUNI anci LOMBARDIA

Legge regionale n. 22 del 2009 - testo vigente	Modifiche e Integrazioni al PDL 35 CAL	Proposte Anci Lombardia e UPL
Art. 1 **(Oggetto)** 1. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.	***Art. 1*** ***(Oggetto)*** 1. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e con riferimento a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.	
Art. 2 **(Costituzione e composizione del CAL)** 1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata entro dieci giorni dalla deliberazione	***Art. 2*** ***(Costituzione e composizione del CAL)*** **1.** Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro ~~sessanta~~ centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di	Proponiamo che la rappresentanza in seno al Consiglio delle Autonomie Locali, oltre a quella già prevista, venga ulteriormente garantita: dalla presenza di tutti i Sindaci dei Comuni capoluoghi; dalla presenza del Presidente dell'Unione province lombarde (**UPL**); e, per quanto concerne **l'indispensabile**

dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL. 2. Il CAL è composto da: a) i presidenti di ogni provincia; b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; c) un presidente di comunità montana; d) un presidente di unione di comuni; e) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia); f) dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti g) tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti. **3.** La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da: a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;	presidenza di costituzione del CAL. **2.** Il CAL è composto da: a) i presidenti di ogni provincia b) il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano; c) il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde; d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani della Lombardia (ANCI Lombardia); e) due sindaci per i comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti; f) un sindaco per ogni provincia, ovvero due, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, per ogni provincia con popolazione superiore a settecentocinquantamila abitanti. **3.** La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da: a) il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario; b) il presidente di Unioncamere Lombardia; c) un rappresentante espresso dal Tavolo	**rappresentanza dei comuni di minore dimensione demografica** (che difficilmente potrebbero essere eletti dalle assemblee dei Sindaci), proponiamo siano previsti **2 Presidenti delle Comunità Montane** e **2 Presidenti di Unioni dei Comuni**

b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica; c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia); d) il presidente di Unioncamere Lombardia; e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia; f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario); g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative. 4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale.	permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale); d) un rappresentante dell'organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia. **4.** Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale. I componenti restano in carica ino al giorno antecedente la seduta di insediamento del	

5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'ufficio di presidenza del CAL provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4.	nuovo CAL. **5.** I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro ~~quindici~~ trenta giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere e) e f), sono riconvocate le assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e delle province lombarde di cui all'articolo 4, comma 1."	5. Proponiamo di inserire che la surroga dei rappresentanti dei sindaci decaduti, sia effettuata attingendo alla graduatoria formata in sede di elezione nelle rispettive Assemblee Provinciali e delle Città metropolitana.

		Quando le graduatorie saranno esaurite, si potranno riconvocare le assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e delle province lombarde di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 3 **(Elezione dei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni)** 1. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è eletto dai presidenti delle comunità montane riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. 2. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è eletto in base alle preferenze espresse dall'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, appositamente convocata da ANCI Lombardia. Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. ANCI sovrintende alle operazioni elettorali, assicurandone lo svolgimento	***Art. 3*** – ABROGATO-	

secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione. 3. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente alle graduatorie dei non eletti da utilizzare per le eventuali surrogazioni.		
Art. 4 **(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)** 1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, in base alle preferenze espresse rispettivamente dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti e dall'assemblea dei sindaci con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti, appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza, nell'ambito di liste concorrenti di candidati.	***Art. 4*** ***(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)*** **1.** I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e f), sono eletti rispettivamente in base alle preferenze espresse dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ogni provincia lombarda, composte come indicato dall'articolo 1, comma 56, della legge 56/2014. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza per ogni votazione. **2.** Risultano eletti i sindaci che nelle rispettive votazioni hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il sindaco più giovane di età. I risultati ottenuti dalle singole assemblee sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale. **3.** I presidenti delle province lombarde e il sindaco della Città metropolitana di Milano attuano gli adempimenti necessari per le finalità	Proponiamo di inserire che i sindaci non eletti concorrano alla formazione di una graduatoria, alla quale in caso di decadenza dei Sindaci componenti nel CAL, l'Assemblea dei Sindaci potrà attingere, per formulare a Regione Lombardia la proposta di surroga dei rappresentanti decaduti. In caso di esaurimento della graduatoria, le Assemblee Provinciali dovranno essere riconvocate. In proposito riteniamo opportuno che le Assemblee dei sindaci provvedano ad eleggere i propri rappresentanti utilizzando un regolamento unico ovvero omogeneo, proposto da ANCI Lombardia e UPL ed eventualmente approvato dalla Giunta Regionale. (Occorrerà decidere se considerare come metodo di voto quello capitario (probabilmente più corretto) o

	del presente articolo, entro i termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale.	quello ponderato ovvero corrispondente alle proprie dimensioni demografiche dei sindaci che costituiscono l'assemblea provinciale o quella della città metropolitana).
Art. 5 **(Organi del CAL)** 1. Sono organi del CAL il presidente, l'ufficio di presidenza e l'assemblea. 2. L'assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 3.	***Art. 5*** ***(Organi del CAL)*** **1.** Sono organi del CAL il presidente, l'ufficio di presidenza e l'assemblea. **2.** L'assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 3.	
Art. 6 **(Presidente del CAL)** 1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), è eletto dall'assemblea di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di	**Art. 6** **(Presidente del CAL)** 1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e) e f) è eletto dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due	

insediamento, convocata dal componente più anziano di età. 2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio. 3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età. 4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età.	terzi dei componenti, nella seduta di insediamento. 2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio. 3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età. 4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età.	

5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo. **Art. 7** **(Ufficio di Presidenza del CAL)** 1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del presidente, è costituito l'ufficio di presidenza del CAL. 2. L'ufficio di presidenza, eletto dall'assemblea di cui all'articolo 5, comma 2, in un'unica seduta, è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. E' garantita la tendenziale rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge e, in applicazione dell'articolo 11, comma 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, di entrambi i generi. 3. L'ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 4. L'ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di cui all'articolo 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 ed eletti dall'assemblea nel corso della seduta di cui al comma 2.	5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo. ***Art. 7*** ***(Ufficio di Presidenza del CAL)*** **1.** Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del presidente, è costituito l'ufficio di presidenza del CAL. **2.** L'ufficio di presidenza, in un'unica seduta, dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. È garantita, ove possibile, la rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, e di entrambi i generi, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia. **3.** L'ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. **4.** L'ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di cui all'articolo 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 ed eletti dall'assemblea nel	

5. L'Ufficio di presidenza svolge l'attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 8, disciplina l'organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL.	corso della seduta di cui al comma 2. **5.** L'ufficio di presidenza svolge l'attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 8, disciplina l'organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL. ***5bis.*** In casi di particolare urgenza o di comprovata impossibilità a convocare l'assemblea, qualora il CAL debba procedere a designazioni che non prevedano oneri di spesa, può deliberare l'ufficio di presidenza del CAL.	
Art. 8 **(Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL)** 1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali. 2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL. 3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di	***Art. 8*** ***(Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL)*** **1.** Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali. **2.** La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL. **3.** L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sentito con l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di	Proponiamo che i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo possano delegare rispettivamente un Consigliere Delegato o un componente della propria giunta, mentre i Sindaci eletti dalle Assemblee o nominati dalle Unioni dei Comuni possano delegare altri Sindaci appartenenti alle medesime Assemblee. Altresì i componenti del CAL rappresentanti delle Comunità Montane possono delegare altri Presidenti di Comunità

supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. 4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili ad un componente dell'organo esecutivo dell'ente o della associazione di provenienza del delegante. La delega è obbligatoria per i componenti che fanno già parte, ad altro titolo, del CAL. 5. Il componente del CAL decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo. 6. Il comma 5 non si applica qualora alle sedute abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti. 7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.	supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. **4.** Le funzioni di componente del CAL sono delegabili per la provincia e per la Città metropolitana di Milano, rispettivamente, ad un consigliere provinciale o metropolitano delegato; per i comuni e le associazioni, ad un componente dell'organo esecutivo di provenienza. **5.** -ABROGATO- **6.** - ABROGATO- **7.** La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.	Montane e i Presidenti delle Unioni dei Comuni possano delegare altri Presidenti di Unioni dei Comuni della Lombardia.
Art. 9 **(Regolamento interno del CAL)**	***Art. 9*** ***(Regolamento interno del CAL)*** **1.** L'organizzazione e il funzionamento del CAL	

1. L'organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.	e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. **1 bis.** Il regolamento interno prevede la possibilità di convocazione e di svolgimento delle assemblee del CAL con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.	
Art. 10 **(Funzioni del CAL)** 1. Il CAL:	**Art. 9 bis** **(Rimborso spese)** **1.**Ai componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, compresa quella dell'ufficio di presidenza del CAL, un rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell'ente di appartenenza, nella seguente misura: a) costo del biglietto, in caso di utilizzo del trasporto pubblico; b) un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, in caso di utilizzo di mezzi propri ***Art. 10*** ***(Funzioni del CAL)*** **1.** Il CAL: a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54, comma 2, dello	

a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto; b) ai sensi dell'articolo 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell'ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l'espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare; c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato; d) esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali; e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, dello Statuto; f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.	Statuto; b) ai sensi dell'articolo 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell'ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l'espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare; c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato; d) esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali; e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, dello Statuto; f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto. **2.** Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL. **3.** Il parere negativo del CAL è assunto a	

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL. 3. Il parere negativo del CAL è assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata. 4. Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall'articolo 11, si producono gli effetti di cui all'articolo 54, comma 3, dello Statuto. 5. Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.	maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata. **4.** Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall'articolo 11, si producono gli effetti di cui all'articolo 54, comma 3, dello Statuto. **5.** Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.	
Art. 11 **(Esercizio delle funzioni)** 1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto. 2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il 30 novembre. 3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri	***Art. 11*** ***(Esercizio delle funzioni)*** **1.** Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto. **2.** Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il 30 novembre. **3.** Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri	

relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato. 4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL. 5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL.	relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato. **4.** I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL. **5.** In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL. **5 bis.** L'art.54, comma 4, dello Statuto trova applicazione <u>unicamente</u> per i progetti di legge previsti dall'art.54, comma 2, dello Statuto medesimo	4. Sarebbe opportuno prevedere che i pareri siano resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL, e comunque RESI DEFINITIVI in seguito AI LAVORI della Commissione regionale di competenza ovvero con il testo di legge proposto alla deliberazione del consiglio regionale. TALE PARERE DEFINITIVO POTRA' ESSERE ACQUISITO DAL CAL ANCHE ATTRAVERSO UNA CONSULTAZIONE TELEMATICA **5 bis.** SI CHIEDE DI ABROGARE L'INSERIMENTO DEL TERMINE "UNICAMENTE" e altresì si auspica una modifica dello Statuto Regionale rispetto alle competenze del CAL che non dovrebbe essere esautorato dalla possibilità di esprimere su progetti di legge regionali di modifica di leggi esistenti che hanno un impatto sulle autonomie locali!

	Art. 11-bis ***(Parere ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione)*** **1.** Il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione. **2**. Il parere di cui al comma 1 deve essere chiesto al CAL prima della conclusione dell'intesa con lo Stato, di cui all'art. 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia. **3**. Il CAL può esprimere un parere anche in occasione della presentazione dell'iniziativa di cui all'art. 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia. **4.** I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono chiesti al CAL dal Presidente del Consiglio regionale e sono espressi nei termini indicati nella richiesta. **5.** In caso di decorrenza dei termini si applica l'articolo 54, comma 3, dello Statuto d'autonomia.	Si propone una partecipazione del CAL anche nella fase successiva al raggiungimento dell'intesa con lo Stato. Chiediamo che la Regione, una volta raggiunta l'intesa con lo Stato, trasmetta al CAL il testo, affinché lo stesso effettui una valutazione circa la fattualità delle funzioni e dei servizi delegate agli Enti locali, in termini di risorse, beni e strumenti. Si auspica infine una forma di consultazione degli enti locali al percorso di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. 3 Cost., che non si esaurisca nella forma del parere obbligatorio.
Art. 12 **(Norma finanziaria)** 1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e	***Art. 12*** ***(Norma finanziaria)*** **1.** Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e	

limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, si provvede con le risorse annualmente stanziate all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento Consiglio regionale).	limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, nonché dell'articolo 9 bis, si provvede con le risorse annualmente stanziate dalla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi (Funzionamento Consiglio regionale)	
Art. 13 **(Abrogazioni)** 1. Dall'emanazione del decreto di scioglimento di cui all'articolo 14, comma 4, sono abrogati: a) i commi dal 16 al 29 dell'articolo 1, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); b) le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale).	***Art. 13*** - ABROGATO-	

Art. 14 **(Disposizioni finali)** 1. In sede di prima attuazione della presente legge il CAL è costituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a seguito delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. 2. A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL. 3. La Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, esercita le sue funzioni fino al decreto di scioglimento di cui al comma 4. 4. Alla data fissata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000.	***Art. 14*** ***(Disposizioni finali)*** **1.** In sede di prima attuazione della presente legge il CAL è costituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a seguito delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. **2.** A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL. **3.** - ABROGATO- **4.** - ABROGATO-	
Art. 15 ***(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di***	***Art. 15*** - ABROGATO- FATTI SALVI GLI EFFETTI DPRODOTTI DALL'ARTICOLO ABROGATO	

comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) 1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti: '**6 bis.** Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della l.r. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane).' ' **6 ter.** Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).'.		